

LA MANOVRA FINANZIARIA 2023


LE MISURE FISCALI

Roma, 09/02/2023


RAFFAELE IANUARIO

Dottore Commercialista in Napoli

Giunta Nazionale Associazione Dottori Commercialisti




REGIME FORFETTARIO: LE MODIFICHE




- Modifica della soglia di accesso: da € 65.000 a € 85.000
- Fuoriuscita dal regime: dall'anno in cui i ricavi / compensi superano € 100.000
- Fuoriuscita dal regime: ai fini dell'Iva dalla data di superamento del limite
- Fuoriuscita dal regime: ai fini del Reddito dall'anno di superamento del limite

LA NUOVA TASSA PIATTA INCREMENTALE




- Il reddito imponibile Irpef delle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, ottenuto per differenza tra il reddito 2023 ed il maggiore tra i redditi del triennio 2020/2021/2022 incrementato del 5%: è tassato con imposta sostitutiva del 15%
- Limite massimo di reddito imponibile agevolato: € 40.000
- Esempio numerico:
 - Reddito 2023: € 50.000
 - Reddito maggiore del triennio 2020/2021/2022: € 30.000
 - Incremento: € 50.000 - € 30.000x1,05 = € 50.000 - € 31.500 = € 18.500
 - Imposta sostitutiva: € 18.500x15% = € 2.775

RAFFORZAMENTO DEL PRESIDIO ALL'APERTURA DELLA PARTITA IVA




- L'Ade può invitare il contribuente a **comparire di persona per esibire le scritture contabili** da cui verificare l'effettivo esercizio dell'attività; in caso di mancata comparizione o di esito negativo dei riscontri, l'Ade emana provvedimento di cessazione della P.IVA e irroga una sanzione amministrativa di € 3.000
- Il contribuente, successivamente al provvedimento di cessazione, può chiedere nuovamente **l'apertura della P.IVA, previo rilascio di fideiussione bancaria o assicurativa** per la durata di tre anni e per l'importo di € 50.000

DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI




- Sono definibili le somme dovute a seguito di controllo automatizzato (avvisi bonari) relative agli anni 2019/2020/2021 per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto all'1 gennaio 2023, nonché quelle ricevute da tale data
- La definizione avviene col pagamento per intero di imposte, contributi e interessi e con **riduzione delle sanzioni dal 10% al 3%**
- Sono definibili anche le somme residue relative ad avvisi bonari già oggetto di rateizzazione in corso, **con riduzione delle sanzioni dal 10% al 3% per le rate ancora da pagare**

REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITA' FORMALI




- Sono sanabili le **violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022**, purché le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell'IVA, dell'IRAP, delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta
- Si tratta di inosservanze di formalità e adempimenti suscettibili di ostacolare l'attività di controllo, anche solo in via potenziale; diversamente, le stesse costituirebbero violazioni “meramente formali” non punibili
- Le violazioni formali possono essere regolarizzate con il versamento di una somma pari a **€ 200 per ciascun periodo d'imposta** cui si riferiscono, eseguito in due rate di pari importo, la prima **entro il 31 marzo 2023** e la seconda **entro il 31 marzo 2024**, nonché con la **rimozione delle irregolarità o omissioni entro il 31 marzo 2024**

RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE




- Sono ravvedibili le violazioni sostanziali riguardanti le dichiarazioni validamente presentate **relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti**; non si applica il cumulo giuridico
- Il ravvedimento avviene con il pagamento per intero, anche tramite compensazione, di imposte ed interessi e con **riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo edittale** e si perfeziona con il versamento in un'unica soluzione, ovvero della prima di otto rate trimestrali maggiorate di interessi del 2% annuo, **entro il 31 marzo 2023**, nonché con la rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità od omissioni ravvedute
- Le violazioni **non devono essere state già contestate**, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del DPR n. 600/1973

ADESIONE AGEVOLATA E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ACCERTAMENTI



- Sono definibili gli accertamenti con adesione relativi a **processi verbali o a inviti al contraddittorio consegnati entro il 31 marzo 2023**; l'adesione non deve risultare perfezionata, con il pagamento, all'1 gennaio 2023
- Sono definibili gli **avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati ed impugnabili all'1 gennaio 2023 e quelli notificati entro il 31 marzo 2023**
- La definizione determina la **riduzione delle sanzioni applicate ad un diciottesimo del minimo edittale con pagamento**, senza possibilità di compensazione, anche rateale fino ad un massimo di venti rate trimestrali maggiorate degli interessi legali, **entro 20 giorni dall'adesione o entro il termine per la proposizione del ricorso** per quanto concerne gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE: - gli atti definibili -



- Sono definibili tutte le liti tributarie pendenti all'1 gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e delle Dogane
- Sono definibili sia le controversie avverso avvisi di accertamento e atti di irrogazione di sanzioni che atti meramente riscossivi
- Non sono, invece, definibili, per la mancanza di importi da versare da parte del contribuente, le controversie in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e, comunque, quelle di valore indeterminabile


DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE:

- costo (% del tributo o delle sanzioni) -



- Agenzia vincitrice o ricorso notificato senza costituzione in giudizio: 100%
- Ricorso iscritto in primo grado: 90%
- Sentenza di I° grado favorevole al contribuente: 40%
- Sentenza di II° grado favorevole al contribuente: 15%
- Giudizio pendente in Cassazione con Agenzia soccombente nei precedenti gradi di giudizio: 5%
- Controversie aventi ad oggetto solo sanzioni: 15% in ipotesi di Agenzia soccombente e 40% nelle altre ipotesi

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE: - perfezionamento ed effetti -




- Presentazione della domanda di definizione entro il **30 giugno 2023**
- Pagamento, con esclusione della compensazione, in **un'unica soluzione entro il 30 giugno 2023** o, in alternativa, per importi maggiori di € 1.000, fino ad un massimo di **20 rate trimestrali a far data dal 30 giugno 2023**, con applicazione degli interessi legali
- Gli effetti della definizione agevolata prevalgono sugli effetti delle sentenze depositate all'1 gennaio 2023 ma non ancora passate in giudicato

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE: - sospensione dei termini -




- Le controversie tributarie definibili **non sono sospese, salvo richiesta** da parte del contribuente; in tal caso il processo è sospeso **fino al 10 luglio 2023**
- Il contribuente, per avere l'estinzione del giudizio, dovrà **depositare entro il 10 luglio 2023 la domanda di definizione e la prova del versamento** degli importi dovuti o della prima rata
- Per le controversie tributarie definibili, **i termini di impugnazione**, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, **che scadono tra il 1° gennaio 2023 e il 31 luglio 2023, sono sospesi per nove mesi**
- Dalla sospensione automatica sono, invece, **esclusi i termini per i ricorsi e le costituzioni in giudizio**

CONCILIAZIONE CONTROVERSIE TRIBUTARIE:




- In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, è possibile definire, **entro il 30 giugno 2023**, con un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie tributarie **pendenti all'1 gennaio 2023**, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate
- Si procede alla sottoscrizione di un accordo conciliativo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento (fino a venti rate trimestrali maggiorate di interessi legali, esclusa la compensazione) e l'applicazione delle **sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo edittale** (anziché al 40% o al 50% a seconda dei gradi di giudizio), **gli interessi e gli eventuali accessori**

RINUNCIA CONTROVERSIE IN CASSAZIONE




- In alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie, è possibile rinunciare, **entro il 30 giugno 2023**, alle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione.
- Si procede alla definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio ed al **pagamento, in un'unica soluzione, delle somme definite per imposte, interessi e accessori, con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo edittale**

REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI




- Sono regolarizzabili, per i tributi amministrati dall'Ade, gli omessi versamenti di **rate successive alla prima relative ad accertamenti con adesione, acquiescenza e mediazione scadute all'1 gennaio 2023**, nonché gli omessi versamenti di **rate inclusa alla prima relative a conciliazioni giudiziali scadute all'1 gennaio 2023**, per le quali non è ancora stata notificata cartella o intimazione
- Pagamento, con esclusione della compensazione, della sola imposta **senza sanzioni ed interessi**, in **un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023** o, in alternativa, fino ad un massimo di **20 rate trimestrali a far data dal 31 marzo 2023**, con applicazione degli interessi legali

STRALCIO CARTELLE FINO A 1.000 EURO



- Sono automaticamente annullati, **alla data del 31 marzo 2023**, i debiti **fino a € 1.000** relativi ai carichi affidati alla riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali **dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**
- Per gli **enti diversi** dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, **l'annullamento automatico opera limitatamente** alle somme dovute a titolo di **interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora**, a meno che gli enti medesimi non abbiano deliberato entro il 31 gennaio 2023 di non voler concedere tale stralcio
- Relativamente alle **sanzioni amministrative**, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente agli **interessi**

ROTTAMAZIONE CARTELLE



- Sono definibili i debiti risultanti dai carichi affidati alla riscossione **dall'1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza sanzioni, interessi ed aggi**
- Presentazione della **dichiarazione di definizione entro il 30 aprile 2023**; l'agente della **riscossione comunica entro il 30 giugno 2023** l'ammontare dovuto
- Pagamento delle somme in unica soluzione, **entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate**, maggiorate dell'interesse del 2% annuo, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute, con scadenza rispettivamente il **31 luglio e il 30 novembre 2023** e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024
- Relativamente alle **sanzioni amministrative**, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni previdenziali, la definizione avviene limitatamente agli **interessi**
- Sono definibili anche carichi di precedenti rottamazioni o dilazioni decadute
- In ipotesi di decadenza è possibile dilazionare ordinariamente il debito residuo

GRAZIE DELL'ATTENZIONE !!!

Roma, 09/02/2023

RAFFAELE IANUARIO

Dottore Commercialista in Napoli

Giunta Nazionale Associazione Dottori Commercialisti

